



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

SETTORE AFFARI GENERALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTABILIZZAZIONE

Decreto

n. 84 del 14.7.2023

Oggetto: Atto organizzativo per la gestione del Whistleblowing

Dirigente responsabile: Avv. Francesca De Santis

Estensore: Patrizia Mori

Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99

Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi di ARTEA

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione "Amministrazione trasparente"

LA DIRIGENTE

Vista la legge della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ARTEA n. 92 del 9 settembre 2022 con il quale si è provveduto alla nomina della sottoscritta quale Dirigente del Settore "Affari generali, supporto giuridico e contabilizzazione" a decorrere dal 12 settembre 2022;

Premesso che:

- con decreto del Direttore di ARTEA n. 4 del 13 gennaio 2023 è stato adottato il bilancio economico preventivo per l'anno 2023 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 509 del 15/05/2023;
- con decreto del Direttore di ARTEA n. ARTEA n. 27 del 03/03/2023 è stata adottata la Strategia per la Prevenzione della Corruzione per l'anno 2023, costituente l'appendice del PIAO della Regione Toscana approvato con DGR n. 299 del 27/03/2023;

Visto il D.lgs. n. 24/2023, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva UE n. 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

Viste le specifiche disposizioni con cui il D.lgs. n. 24/2023 ha inteso tutelare i soggetti (dipendenti, collaboratori, fornitori, terzi interessati), che segnalano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, dell'ente privato, conosciuti nel contesto lavorativo, ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1, che prevede che i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, al fine di attuare la predetta tutela, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attivino propri "canali interni" di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- l'art. 4, comma 5, che dispone che soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, la gestione del canale di segnalazione interna;
- l'art. 21, che attribuisce poteri sanzionatori (irrogazione di sanzioni pecuniarie) ad Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei casi previsti dallo stesso articolo, tra i quali la mancata istituzione di un "canale interno" di segnalazione da parte dei soggetti obbligati;
- l'art. 24, che prescrive che la disciplina del predetto decreto avrà effetto dal 15 luglio 2023;

Considerato che l'ambito delle segnalazioni oggetto di tutela si è notevolmente ampliato rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla L. 30 novembre 2017 n. 179;

Considerato che il trattamento relativo alla gestione del segnalazioni whistleblowing costituisce un trattamento ad elevato rischio per diritti e libertà degli interessati, tenuto conto della vulnerabilità dei soggetti coinvolti (segnalante e segnalato) e della possibile presenza di dati giudiziari, per il

quale è necessario svolgere un data protection impact assessment (cd DPIA), ai sensi degli artt. 35 ss Reg. UE n. 679/2016;

Considerata, quindi, la necessità di avvalersi di un sistema di acquisizione delle segnalazioni che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa citata, garantendo sicurezza dei dati e flessibilità di utilizzo, anche in previsione di futuri indirizzi in merito da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con possibile rilevante impatto organizzativo;

Considerato che lo “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” di ANAC, emesso in data 01.06.2023 ed attualmente in procedura di consultazione, prescrive a soggetti pubblici e privati di definire in un apposito atto organizzativo adottato dall'organo di indirizzo, almeno i seguenti elementi:

- il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di whistleblowing.

Visto il decreto n. 83 del 14 luglio 2023 di affidamento diretto del servizio alla Ruggeri Compliance;

DECRETA

1. di affidare, in attuazione della previsione normativa, la responsabilità della gestione del “canale interno” adibito alla ricezione ed analisi delle segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), (art. 4, comma 5, D.Lgs. 24/2023);

2. di avvalersi, per la ricezione e gestione delle segnalazioni in questione, di un servizio comprensivo di accesso e di utilizzo di piattaforma informatica, dotata di misure di crittografia ed idonea a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute e la possibilità per i segnalanti di mantenere l'eventuale anonimato;

3. di servirsi, considerata la complessità e vastità dell'oggetto delle possibili segnalazioni, di un servizio professionale reso da studio legale esterno individuato con d.d. n. 83 del 14.7.2023, terzo ed imparziale rispetto all'ente, con comprovata esperienza e competenza nelle materie che costituiscono possibile oggetto di segnalazioni whistleblowing, nel ruolo di Responsabile del trattamento, al fine di fornire un supporto tecnico ed operativo al RPCT rispetto alla ricezione, gestione ed esame delle segnalazioni trasmesse a mezzo dell'apposita piattaforma informatica, di cui ARTEA è Titolare del trattamento, ed al fine di erogare la formazione del personale autorizzato alla gestione delle segnalazioni e di tutti i dipendenti di ARTEA;

4. di limitare l'accesso al contenuto delle segnalazioni trasmesse, mediante piattaforma crittografata, al solo RPCT, al personale da questi eventualmente autorizzato (art. 2 quaterdecies, Codice Privacy) e allo studio legale esterno incaricato, di cui al punto precedente.

5. di evidenziare che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dalla Strategia per la Prevenzione della Corruzione, costituente l'Appendice del PIAO della Regione Toscana approvato con DGR n. 299 del 27/03/2023, adottata decreto del Direttore di ARTEA n. 27 del 03/03/2023;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, nei termini di legge, presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Avv. Francesca De Santis



DE SANTIS
FRANCESCA
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA
EROGAZIONI
AGRICOLTURA
14.07.2023 14:34:58
UTC

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.